



COMUNE DI CASALVECCHIO DI PUGLIA
Provincia di Foggia

Prot. n. 6382

Casalvecchio di Puglia, 12 novembre 2020

ORDINANZA SINDACALE N. 21 DEL 12/11/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000 RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19. SOSPENSIONE DEL MERCATO QUINDICINALE.

IL SINDACO

VISTI

- la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 13;
- il decreto legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma1, della legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- il decreto legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n.83, convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma1, della legge25 settembre 2020, n.124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
- il decreto legge 7 ottobre 2020, n.125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
- l'ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n.249;
- il D.P.C.M. del 13/10/2020;
- il D.P.C.M. del 18/10/2020;
- il D.P.C.M. del 24/10/2020;
- il D.P.C.M. del 3/11/2020;
- le ordinanze del Presidente della Regione Puglia n. 235 del 14 maggio 2020 en. 237 del 17 maggio 2020;

CONSIDERATO che i dati contenuti negli ultimi rapporti di monitoraggio dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 confermano il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, la ripresa della circolazione virale conseguente all'allentamento delle misure di restrizione della mobilità e dei rapporti sociali e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, regionale, nonché nel territorio della Provincia di Foggia e, in particolare, nel territorio comunale;

RAVVISATA la necessità di adottare, in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, ulteriori misure in grado di contrastare più efficacemente la diffusione del COVID19, con particolare riguardo ai fenomeni di concentrazione di persone in strade, piazze e aree urbane;

CONSIDERATO che, nel D.P.C.M. 13 ottobre 2020 così come integrato dal successivo D.P.C.M. del 18 e 24 ottobre 2020, si dispone il divieto, sull'intero territorio nazionale, di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

RITENUTO di attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e contenimento specificamente riferite agli eventi su suolo pubblico;

CONSIDERATO che il mercato quindicinale del Comune di Casalvecchio di Puglia, che si svolge nella giornata di sabato, per la sua conformazione e disposizione non consente, al momento, di poter rispettare le ordinanze del Presidente della Regione Puglia n. 235 del 14 maggio 2020 e n. 237 del 17 maggio 2020, nonché il D.P.C.M. 13 ottobre 2020 così come integrato dal successivo D.P.C.M. del 18 e 24 ottobre 2020;

RITENUTO che, pertanto, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nonché per ragioni di sicurezza ed ordine pubblico, si rende opportuno l'adozione del provvedimento di sospensione del mercato quindicinale sino a nuove disposizioni;

ATTESA la propria competenza ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs.n.267/2000;

ORDINA

1. la sospensione del mercato quindicinale sino a nuove disposizioni;
2. di notificare il presente provvedimento alle organizzazioni di categoria, assicurandone diffusione presso la popolazione;
3. di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet – comune.casalvecchiodipuglia.fg.it;
3. di incaricare il servizio di polizia locale della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
4. che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:
 - Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Foggia;
 - Servizio di Polizia Locale del Comune di Casalvecchio di Puglia;
 - Comando Stazione di Carabinieri di Casalnuovo Monterotaro.

AVVERTE

le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi di legge.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge n. 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bari entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla residenza municipale,



IL SINDACO
Ing. Noè ANDREANO